

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DA PARTE DEL CANDIDATO IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA CONTENENTE ANCHE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ

(Art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 71 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, artt. 143 c. 11 e 248 c. 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 4 del D.L. 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72)

___l___ sottoscritt___⁽¹⁾ _____
 nat___ a _____ il _____
 residente a _____ via _____ n. _____

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di CUTRO per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale che si svolgerà in data 24 e 25 Maggio 2026.

Il sottoscritto dichiara che la presente candidatura a Sindaco è collegata alla lista di candidati al Consiglio comunale recante/recanti il seguente contrassegno: «_____».

Il sottoscritto dichiara di trovarsi nell'impossibilità di apporre fisicamente la propria firma autografa in calce alla presente dichiarazione di accettazione della candidatura e di sottoscrivere, pertanto, la dichiarazione medesima con firma digitale o elettronica, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72, nonché dell'ordine del giorno G4.200 (testo 2) al disegno di legge n. 1425 approvato dall'Assemblea del Senato della Repubblica nella seduta del 16 aprile 2025 e accolto dal Governo.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali, a norma dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in una delle seguenti condizioni ostative alla candidatura:

- incandidabilità disciplinata a norma e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (condanne definitive per determinati reati);
- incandidabilità disciplinate dagli articoli 51 (limite di mandati consecutivi per i sindaci) *, 143, comma 11 (incandidabilità degli amministratori responsabili di condotte che hanno dato causa allo scioglimento ex articolo 143), e 248 comma 5 (amministratori responsabili di aver contribuito al dissesto finanziario dell'ente locale), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

___l___ sottoscritt___ dichiara sia di non aver accettato la candidatura a Sindaco in nessun altro Comune, sia di non essere Sindaco in altro Comune, salvo il caso di elezioni contestuali⁽²⁾.

_____, lì _____
 (luogo) (data)

Firma digitale o elettronica del candidato alla carica di sindaco in un comune con popolazione sino a 15.000 abitanti impossibilitato ad apporre la firma autografa alla dichiarazione di accettazione della candidatura

ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, e in applicazione dell'ordine del giorno G4.200 (testo 2) al disegno di legge n. 1425 approvato dall'Assemblea del Senato della Repubblica nella seduta del 16 aprile 2025 e accolto dal Governo

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Sindaco; le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.
 (2) L'articolo 60, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – come integrato dall'articolo 8, comma 13-sexies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 – stabilisce che «La causa di inleggibilità prevista nel numero 12)» dell'articolo 60, comma 1, «non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi».
 (3) La firma del candidato deve essere autenticata da: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
 * Nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti non esiste il limite dei mandati.

LA FIRMA DIGITALE O ELETTRONICA NON HA BISOGNO DI ESSERE AUTENTICATA
poiché la stessa firma certifica già la provenienza «certa» da quel sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 65,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).

**AVVERTENZE RELATIVE ALLA FIRMA DIGITALE O ELETTRONICA
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO IMPOSSIBILITATO
AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA ALLA DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

- 1) **NON È NECESSARIA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE O ELETTRONICA SOPRA RIPORTATA** poiché la stessa firma digitale o elettronica certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, a norma dell'articolo 65, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 2) **Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale devono essere prodotti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005, e alle linee guida approvate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) contenenti le Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica dei documenti. Qui sotto il link al documento.**
https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-06/linee_guida_per_la_sottoscrizione_elettronica_di_documenti_ai_sensi_dellart.20_del_cad.pdf
- 3) **Il modello di dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritto con firma digitale o elettronica deve essere depositato, presso la segreteria del Comune, su un supporto fisico: ad esempio, CD, DVD, pen drive o simili.**